



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 97**
data **20-11-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 2018.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 1109 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 07-12-2017

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE VIDI MICHELA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti** del mese di **novembre** alle ore 19:15, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata convocata la Giunta Comunale.
Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente
INNOCENTE LAURA Presente
MARIN PATRIZIO Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico prevede che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 statuisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone altresì che: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”*;
- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...)*;
- l'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dice che. *“Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico*

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente."

- il comma 557-ter del medesimo articolo aggiunge che *"in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ossia il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
- il comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che, *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero del triennio 2011-2013;*

l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08, come convertito dalla L. n. 133/08 e s.m.i., detta: *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

il comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che la spesa di personale assunto a tempo determinato e forme flessibili non può superare la spesa del 2009 per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

l'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 190/2014 obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere esclusivamente le categorie di soggetti ivi indicate: vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1.1.2015, e, per mobilità, i dipendenti provinciali da ricollocare;

CHE l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

VISTI:

il principio contabile n. 1 del 03.07.2001 ad oggetto la "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio", emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, il quale individua l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annuale e pluriennale e quale allegato alla relazione previsionale e programmatica;

il comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in relazione al quale: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle

percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

l'art.3 commi 5 e seguenti del D.L.24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11.08.2014 n. 114 che così dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;

art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

DATO ATTO che il Comune di Cavaso del Tomba è soggetto alle regole del patto di stabilità interne, a partire dall'anno 2013, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 31, D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 46 in data 29/11/2012, con la quale questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcuoco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa, e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:

a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

n. 37 in data 23/09/2013 con la quale è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni;

n. 15 in data 31/03/2014 con la quale è stata approvato l'atto integrativo, della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcuoco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 14, comma 27, lettere c), e), f) del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni, qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione, per la gestione associata tra i medesimi comuni dell'ulteriore funzione fondamentale prevista dall'articolo 14, comma 27, lettera b), del D.L. 78/2010 e successive modificazioni avente ad oggetto "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

n. 14 in data 31/03/2014 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Possagno, Monfumo, Cavaso del Tomba per lo svolgimento in forma associata della ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione".

n. 66 in data 23.12.2014 con cui questo Comune ha approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Asolo, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno della funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i) del D.L. 78/2010 e successive modificazioni con capofila il Comune di Asolo e la successiva DGC n. 37 del 24.06.2015;

n. 37 della Giunta Comunale del 24.06.2015 avente ad oggetto "Assegnazione personale alla gestione associata della funzione fondamentale di polizia locale" che prevede:

1) Di confermare l'assegnazione dell'agente – Carla Landro – Vice Istruttore di Vigilanza - cat. C all'Ufficio Associato di Polizia Locale fra i Comuni di Asolo, capo convenzione, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno e futura adesione di Borso del Grappa con decorrenza 01.01.2015 e per tutta la durata della convenzione sottoscritta;

2. Di modificare la struttura organizzativa allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15.12.2009, dando mandato all'ufficio personale di predisporre l'aggiornamento;

3) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà effettuata una ricognizione della struttura organizzativa del comune per effetto degli obblighi associativi in materia di funzioni fondamentali e che, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o strumento analogo, il personale dipendente verrà riassegnato alle nuove articolazioni della struttura;"

ATTESO che nell'ambito delle gestioni associate sopra indicate sono stati nominati, ad oggi: Responsabile del SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE il Com. Gianni Novello Dipendente del Comune di Asolo, Ente capofila della convenzione;
Responsabile del SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO la Dott.ssa Michela De Vidi, Segretario comunale del Comune di Cavaso del Tomba, Ente capofila della convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 17.07.2015 "Approvazione piano occupazionale 2015 – 2017 e modifica dotazione organica;

Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 104 del 14.11.2016 "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019 e piano occupazionale annuale 2017"

RILEVATO che la vigente dotazione organica, approvata da ultimo con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.07.2015, evidenzia ancora n. 14 posti, di cui 4 vacanti;

RITENUTO, tenuto conto del fabbisogno occupazionale dell'Ente, come più sopra illustrato, doversi confermare la dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato A) alla presente Deliberazione;

DATO ATTO che la consistenza della dotazione organica risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale dell'Ente;

RICHIAMATE:

la deliberazione di giunta comunale n. 104 del 14.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la programmazione per il triennio 2017/2019 del fabbisogno di personale, successivamente approvata in Consiglio comunale quale allegato della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14.11.2016 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.03.2016 che approva il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198;

DATO ATTO che:

il Comune di Cavaso del Tomba non versa in una situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ha rispettato il patto di stabilità interno;

la spesa di personale dell'anno 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è inferiore alla spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero del triennio 2011-2013;

il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2016, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui al sopraccitato art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296, come attestato nella relazione del Revisore al Bilancio;

VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 46078 del 18.10.2010 e 11786 del 22.02.2011, che, seppur indirizzate alle amministrazioni statali, forniscono utili criteri applicativi ai

fini del calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con riferimento al calcolo della capacità assunzionale;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;

che tuttavia tale norma è stata oggetto di interpretazioni discordanti dal parte delle locali sezioni di controllo della Corte dei Conti;

che, secondo l'indirizzo più restrittivo, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di approvare, ai sensi dell'art. 39 – comma 1° - della Legge 449/97 e s.m., la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente relativamente agli anni 2017-2019, come di seguito indicato;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'articolo 39 Legge 449/1997 e ss.mm.ii e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni, come previsto in particolare dall'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

DATO ATTO che:

dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione contabile dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

il Comune, dal 01.01.2015, è tenuto a conformare la propria gestione ai principi generali ed ai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTI gli allegati prospetti, parti integranti e sostanziali della presente proposta:

dotazione organica e Programma fabbisogno personale 2018 2019 e 2020 (allegato A);

RILEVATO che:

non si configurano eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2011 come risulta da precedente deliberazione assunta in data odierna;

l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizione legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

Considerato che nell'anno 2016 è intervenuta una cessazione di personale dipendente e che nel 2017 è intervenuta una ulteriore cessazione di personale per cui la dotazione organica risulta ridotta di due unità;

RITENUTO altresì, di prevedere, allo stato attuale, altre assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2017, se non per la copertura di posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni, mobilità esterne, collocamento a riposo etc., dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

ATTESO che previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria sarà possibile il ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento:

per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
per lo svolgimento di attività stagionali,
per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

EVIDENZIATA comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio;

VERIFICATO altresì che questo Ente non rientra nei limiti previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto dei lavoratori disabili" ed in particolare l'art. 3 lettera c) il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge, nella misura di n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

DATO ATTO:

che la consistenza della dotazione organica dell'Ente viene confermata in n. 14 unità, come da prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così articolate:

N. 9 posti coperti
N. 5 posti vacanti

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato:
1 posto di Istruttore amministrativo + 1 posto di Collaboratore operaio qualificato.

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle

vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;
Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:
rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RITENUTO, pertanto, di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

ESPLETATA l'informazione preventiva alle oo.ss. e della r.s.u. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTO di provvedere in merito con urgenza, stante la relazione del presente atto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 in corso di redazione di cui costituisce allegato;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento giuntale al Revisore dei Conti e alle OO.SS.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 368/2001;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO che tale riorganizzazione e programmazione complessiva di fabbisogno corrisponda pienamente ai criteri di buona amministrazione e di riduzione di spesa progressiva;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di approvare, ai sensi dell'art. 39 – comma 1° - della Legge 449/97 e s.m., la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente relativamente agli anni 2018-2020 e piano occupazionale anno 2018 come segue:

copertura per mobilità esterna e, in subordine, per concorso pubblico, degli eventuali posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni, mobilità esterne, collocamento a riposo etc. dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e senza costi aggiuntivi;
ricorso, se necessario, all'assunzione di personale a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative con ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento, previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria e senza costi aggiuntivi:
per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
per lo svolgimento di attività stagionali,
per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.

3- di confermare la dotazione Organica dell'Ente approvata, da ultimo, con deliberazione di G.C. n.55/2015 come da allegato sub. "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4- di dare atto che, a seguito delle modifiche più sopra descritte, la consistenza della dotazione organica dell'Ente viene confermata in n. 14 unità, così articolate:

N. 9 posti coperti;

N. 5 posti vacanti;

5- di dare atto:

dell'accertamento da parte del Revisore dei Conti del rispetto del principio di riduzione complessiva del personale e della relativa spesa di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997; che ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 183/2011, che sostituisce l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza come accertato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2014;

che è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2016 - 2018 art. 48 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25.03.2016;

6- di rinviare ad un successivo provvedimento l'aggiornamento della struttura organizzativa allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15.12.2009, a seguito delle citate deliberazioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento associato di funzioni fondamentali e alle cessazioni intervenute e future;

7- di dare atto che vengono rispettati i vincoli relativi alla spesa di personale

8- di riservarsi la possibilità di modificare ulteriormente la programmazione triennale del fabbisogno di personale, e il piano delle assunzioni 2018, approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

9- di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, R.S.U. e Revisore dei Conti;

10- di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2018.

11- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

12- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D1			1	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	36 ore sett.
			1	Istruttore direttivo amministrativo	0	1	36 ore sett.
			1	Istruttore direttivo contabile	1	0	36 ore sett.
			2	Istruttore direttivo tecnico	2	0	36 ore sett.
C			3	Istruttore amministrativo	2	1	36 ore sett.
			1	Istruttore vigilanza	1	0	36 ore sett.
			1	Istruttore contabile	1	0	36 ore sett.
			2	Istruttore tecnico	0	2	36 ore sett.
B3			1	Operaio specializzato	1	0	36 ore sett.
B1			1	Collaboratore operaio qualificato	0	1	36 ore sett.
TOTALI					9	5	36 ore sett.

13- di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

14- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere.

Programma fabbisogno personale 2018 2020.

Pianta organica:

Fabbisogno personale:

*In corso procedura di mobilità ex art. 30 DLgs 165/2001 con probabile previsione di passaggio entro il 31.12.2017. in caso di esito negativo avvio procedura concorsuale nel 2018.

Cat.	Profilo Professionale	Posti vacanti	Procedura di accesso	Anno
C	Istruttore amministrativo	1	Trasferimento da Enti sottoposti a regime vincolistico in temo di assunzione di personale ovvero avvio procedura concorsuale	2018 *
B	Collaboratore operaio qualificato	1	Trasferimento da Enti sottoposti a regime vincolistico in temo di assunzione di personale ovvero avvio procedura di reclutamento secondo la disciplina della qualifica	2018

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 97 IN DATA 20-11-2017

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 2018..
Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 20-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 20-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER